

30915-25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 1144

UDIENZA PUBBLICA
DEL
27/6/2025

R.G.N. 9526/2025

Composta da

Aldo Aceto	Presidente
Vittorio Pazienza	
Antonella Di Stasi	Relatore
Ubalda Macrì	
Maria Beatrice Magro	

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[Signature]

avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito per la parte civile [REDACTED] l'avv. [REDACTED] che ha concluso associandosi alle conclusioni del Pg e depositando nota spese e conclusioni alle quali si riporta;

udito per la parte civile [REDACTED] l'avv. [REDACTED] che ha concluso depositando nota spese e conclusioni alle quali si riporta;

udito per l'imputato l'avv. [REDACTED] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza.

[Signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 03/10/2024, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 09/03/2021, con la quale [REDACTED] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 600-bis, comma 2, cod.pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 1.800,00 di multa e dalle correlate pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 602-quater cod.pen., violazione dell'art. 546 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.

Argomenta che aveva sempre protestato la sua innocenza nelle sedi a ciò deputate, affermando la sua convinzione riguardo alla maggiore età della persona offesa; la Corte territoriale non aveva tenuto nel debito conto le complessive risultanze processuali, che comprovavano come l'imputato fosse stato ingannato abilmente dal compagno della persona offesa circa la maggiore età della predetta; inoltre, rilevavano, ai fini della sussistenza della incolpevole convinzione del ricorrente, anche le comunicazioni del collega di lavoro [REDACTED] circa l'età della persona offesa.

Con il secondo motivo deduce errata applicazione della legge 172/2012 e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che costituisce giurisprudenza consolidata che non sia incriminabile il compimento di atti sessuali che non sia motivato da un corrispettivo; nella specie, il ricorrente, in occasione del primo incontro con la persona offesa, aveva omesso il pagamento, adempiendo al secondo appuntamento, con la conseguenza che non vi era prova della derivazione tra il rapporto sessuale ed il ritenuto pagamento successivo.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce *ius receptum* che, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza

inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenni fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti (Sez.3, n. 13312 del 07/03/2023, Rv. 284321 - 01; Sez.3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 24/03/2016, Rv. 266484 - 01).

Si è osservato, in particolare, che l'art. 602 quater cod. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge n. 172 del 2012, prevede che, quando i delitti contro la personalità individuale sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Ne deriva che incombe sull'imputato l'onere di provare, non solo la non conoscenza dell'età della persona offesa, ma anche di avere fatto tutto il possibile per accertarsene, ponendo in essere comportamenti positivi ispirati ad un elevato standard di diligenza, direttamente proporzionale alla rilevanza costituzionale dell'interesse del minore ad avere un libero sviluppo psicofisico. La punibilità dell'agente non è, dunque, esclusa se non nel caso in cui, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, egli sia stato indotto, sulla base di elementi univoci, a ritenere che il minorenni sia in realtà maggiorenne. E non possono certamente essere ritenuti sufficienti, in tal senso, neanche se contemporaneamente sussistenti, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici dei maggiorenni, o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi.

E, del resto, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 602 quater, la giurisprudenza di questa Corte aveva affermato, in tema di prostituzione minorile, la sussistenza in capo all'imputato dell'onere della prova o, almeno, dell'allegazione di elementi specifici che consentano al giudice di verificare l'assunto che egli abbia agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva (Sez.4, n. 24820 del 28/04/2015, Rv. 263734 - 01; Sez. 3, n. 949 del 07/10/2014, dep. 2015, D., Rv. 261782 - 01, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 47 cod. pen., non è sufficiente che l'imputato affermi di non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l'errore l'onere di provare - o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell'assunto - di aver agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva).

Nella specie, la Corte territoriale, nel denegare la configurabilità del fatto tipico scusante di cui all'art. 602-quater cod.pen., ha evidenziato che l'imputato,

pur avendo all'inizio dubitato della maggiore età della persona offesa, si era, poi, limitato a fare affidamento sulle mere assicurazioni fornite dalla ragazza e dal fidanzato nonché su quanto appreso da un collega; i Giudici di appello hanno, quindi, rimarcato che l'imputato, non solo aveva omesso di procedere ai dovuti accertamenti, ma aveva fatto affidamento su elementi non univoci, così non conformando la propria condotta alla regola di diligenza che sarebbe stato tenuto ad osservare.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, nonché conforme ai principi di diritto suesposti; essa, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di responsabilità, ha correttamente ritenuto integrato il reato contestato, richiamando le convergenti risultanze istruttorie, che comprovavano che l'imputato aveva consumato rapporti sessuali (orali) con la persona offesa, in due occasioni, con pagamento di una somma di denaro come corrispettivo.

Va ricordato che è stato affermato, in tema di prostituzione minorile, che rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro (Sez. 3, n. 7368 del 18/01/2012, L., Rv. 252133), e che, il reato di cui all'art. 600-bis cod. pen. non è escluso dalla modestia delle somme di denaro versate al minore, a titolo di mera gratificazione simbolica dell'attività sessuale offerta e non quale corrispettivo della prestazione sessuale, non rilevando l'entità, più o meno modesta, del pagamento, ovvero la soggettiva finalizzazione dello stesso, bensì l'oggettiva sinallagmaticità delle prestazioni, patrimoniali, da un lato, e sessuali, dall'altro (Sez.3, n. 55301 del 22/09/2016, Rv.268533 - 01).

La valutazione della Corte territoriale, sorretta da congrue e logiche argomentazioni nonché conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte in *subiecta materia*, si sottrae al sindacato di legittimità.

Il ricorrente, peraltro, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni esposte dai Giudici di appello, si dilunga anche in considerazioni in punto di fatto, volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

3. Conseguentemente, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.



5. Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Visto l'art. 154-ter disp.att. c.p.p., dispone che a cura della Cancelleria, il dispositivo della presente sentenza venga comunicato al Ministero dell'Interno, amministrazione di appartenenza dell'imputato.

Così deciso il 27/06/2025

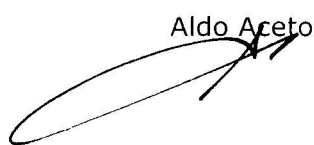
Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

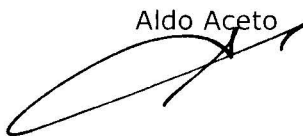
Aldo Aceto



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Aldo Aceto



Depositata in Cancelleria

Oggi,



16 SET, 2025

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE

Luana Mancuso